



Progetto preliminare

Legge federale sul patto civile di solidarietà

(Legge PACS, LPACS)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati
del [data]²;
visto il parere del Consiglio federale del [data]³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principi

¹ Due persone possono stipulare un patto civile di solidarietà (PACS) con diritti e doveri reciproci.

² Lo stato civile dei partner non cambia con la stipulazione del PACS.

Art. 2 Diritto applicabile

Fatte salve disposizioni contrarie della presente legge o di altre leggi federali, le disposizioni applicabili ai partner che conducono di fatto una vita di coppia si applicano per analogia a coloro che hanno stipulato un PACS.

RS
1 RS 101
2 ...
3 ...

Capitolo 2: Stipulazione del PACS

Sezione 1: Condizioni

Art. 3

¹ Per stipulare un PACS entrambe le persone devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento.

² Il PACS è escluso per le persone che:

- a. sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, sia per discendenza che per adozione;
- b. sono sposate;
- c. sono vincolate da un'unione domestica registrata; oppure
- d. vivono già in un regime di PACS, salvo se si tratta di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale.

³ L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.

Sezione 2: Forma e procedura

Variante 1: Stipulazione mediante atto pubblico

Art. 4 Forma

Per essere valido il PACS richiede un contratto concluso mediante atto pubblico. Il contratto deve essere firmato da entrambe le persone.

Art. 5 Procedura

¹ Entrambe le persone devono comparire personalmente davanti al pubblico ufficiale e dichiarare che intendono stipulare un PACS.

² Devono presentare i documenti richiesti e dichiarare che adempiono ai requisiti per la stipulazione del PACS.

³ I cittadini stranieri devono dimostrare di essere iscritti nel registro dello stato civile.

⁴ Il PACS è stipulato con la conclusione dell'atto pubblico.

Art. 6 Obbligo di comunicazione e di registrazione

¹ Entro cinque giorni lavorativi, il pubblico ufficiale comunica la stipulazione del PACS all'autorità dello stato civile del luogo in cui è stato stipulato e le trasmette al contempo una copia certificata dell'atto pubblico.

² L'ufficio dello stato civile iscrive il PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

Variante 2: Stipulazione presso l'ufficio di stato civile

Art. 4 Forma

Il PACS è stipulato davanti all'ufficiale di stato civile.

Art. 5 Procedura

¹ Entrambe le persone devono comparire personalmente presso l'ufficio dello stato civile e dichiarare che intendono stipulare un PACS.

² Devono presentare i documenti richiesti e dichiarare di adempiere i requisiti per stipulare il PACS.

³ L'ufficiale dello stato civile esamina se le condizioni per stipulare il PACS sono soddisfatte.

⁴ L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà e fa loro firmare il documento.

Art. 6 Registrazione

L'ufficio dello stato civile registra il PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

Sezione 3: Nullità

Art. 7

¹ Il PACS è dichiarato nullo se:

- a. al momento della stipulazione uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisito la capacità di discernimento;
- b. la stipulazione era vietata per parentela;
- c. al momento della stipulazione uno dei partner era coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata o aveva già stipulato un PACS e il matrimonio, l'unione domestica registrata o il PACS non erano stati sciolti, salvo se si tratta di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale.

² La nullità è accertata d'ufficio. L'azione di nullità è promossa dall'autorità cantonale competente al domicilio di uno dei partner.

³ Qualora le autorità della Confederazione e dei Cantoni abbiano motivo di ritenere che sussista un motivo di nullità e nella misura in cui sia compatibile con i loro compiti, lo comunicano all'autorità competente dell'azione.

⁴ Dopo lo scioglimento del PACS l'azione di nullità non è più proponibile d'ufficio.

⁵ La nullità del PACS produce effetti soltanto dopo che è stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il PACS produce tutti gli effetti di un PACS valido.

⁶ Le disposizioni relative alla sentenza di nullità si applicano per analogia agli effetti dello scioglimento sui partner e sui figli.

Capitolo 3: Effetti del PACS

Art. 8 Assistenza e mantenimento

¹ I partner si devono assistenza e rispetto reciproci e devono provvedere alla prole in comune.

² Provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento del loro patto. Gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)⁴ sono applicabili per analogia.

Art. 9 Figli del o della partner

Nel caso di figli non in comune, l'obbligo di assistenza e quello di rappresentanza di cui agli articoli 278 capoverso 2 e 299 CC⁵ sono applicabili per analogia.

Art. 10 Debiti tra i partner

In caso di debiti tra i partner, l'articolo 203 capoverso 2 CC⁶ si applica per analogia.

Art. 11 Abitazione familiare

Se i partner hanno un'abitazione familiare, l'articolo 169 CC⁷ si applica per analogia.

Art. 12 Beni dei partner

¹ Ciascun partner dispone dei suoi beni.

² Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.

Art. 13 Rappresentanza del patto e responsabilità solidale

Per la rappresentanza del patto l'articolo 166 CC⁸ è applicabile per analogia.

⁴ RS 210

⁵ RS 210

⁶ RS 210

⁷ RS 210

⁸ RS 210

Capitolo 4: Misure giudiziarie

Art. 14 Intervento del giudice

I partner possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari o essi siano in disaccordo in un affare importante per il PACS. L'articolo 172 capoversi 2 e 3 CC⁹ è applicabile per analogia.

Art. 15 Misure durante la convivenza

Le misure giudiziarie durante la convivenza sono rette per analogia secondo gli articoli 173, 174 e 178 CC¹⁰.

Art. 16 Organizzazione della vita separata

¹ Ogni partner è autorizzato a sospendere la comunione domestica.

² Il giudice, ad istanza di uno dei partner:

- a. stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al partner;
- b. prende misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche se i figli vivono nell'abitazione della famiglia.

³ Se i partner hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

⁴ Le ulteriori misure sono rette per analogia secondo gli articoli 176a–178 CC¹¹.

Art. 17 Modificazione delle circostanze

¹ In caso di modificazione delle circostanze l'articolo 179 capoverso 1 CC¹² è applicabile per analogia.

² Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio.

Capitolo 5: Scioglimento del PACS

Sezione 1: Condizioni e procedura

Art. 18 Dichiarazione di scioglimento

¹ I partner dichiarano congiuntamente o unilateralmente che intendono sciogliere un PACS all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

⁹ RS 210

¹⁰ RS 210

¹¹ RS 210

¹² RS 210

² Devono comparire personalmente, presentare i documenti richiesti e firmare la loro dichiarazione.

³ Dopo la presentazione della dichiarazione di scioglimento, l'ufficio dello stato civile spiega la procedura ai partner.

Art. 19 Procedura in caso di dichiarazione comune

¹ Se entrambi i partner chiedono lo scioglimento, il PACS è dichiarato sciolto 30 giorni dopo la presentazione della dichiarazione presso l'ufficio dello stato civile.

² Ciascun partner può revocare personalmente presso l'ufficio dello stato civile la propria dichiarazione prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

³ Se la revoca è effettuata soltanto da un partner, la dichiarazione di scioglimento è considerata come presentata in modo unilaterale dall'altra persona al momento della revoca. La procedura è retta dall'articolo 20.

Art. 20 Procedura in caso di dichiarazione unilaterale

¹ Se uno dei partner chiede lo scioglimento in modo unilaterale, l'ufficio dello stato civile notifica la dichiarazione all'altro partner.

² Il PACS è dichiarato sciolto 30 giorni dopo la ricezione della dichiarazione da parte dell'altro partner.

³ Il partner che ha chiesto lo scioglimento può revocare personalmente presso l'ufficio dello stato civile la propria dichiarazione prima della scadenza del termine di cui al capoverso 2.

⁴ Se entrambi i partner presentano ciascuno una dichiarazione di scioglimento unilaterale, la dichiarazione presentata successivamente ha effetto soltanto se la prima dichiarazione presentata è revocata.

Art. 21 Scioglimento per legge

¹ Il PACS è sciolto per legge quando:

- a. i partner contraggono matrimonio;
- b. uno dei partner contrae matrimonio con una terza persona;
- c. uno dei partner muore.

² In caso di scioglimento di cui al capoverso 1 lettere b e c, l'ufficio dello stato civile competente comunica lo scioglimento all'altro partner.

Art. 22 Registrazione dello scioglimento

L'ufficio dello stato civile iscrive lo scioglimento del PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

Sezione 2: Effetti

Art. 23 Questioni riguardanti i figli

Ciascun partner può chiedere al giudice di disciplinare i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. Gli articoli 133 e 134 CC¹³ sono applicabili per analogia.

Variante 1: Applicazione soltanto in caso figli comuni

Art. 24 Abitazione familiare

Quando la presenza di figli comuni giustifica l'attribuzione dell'abitazione familiare a un partner, l'articolo 121 CC¹⁴ si applica per analogia.

Variante 2: Applicazione per tutti i figli

Art. 24 Abitazione familiare

Quando la presenza di figli giustifica l'attribuzione dell'abitazione familiare a un partner, l'articolo 121 CC¹⁵ si applica per analogia.

Capitolo 6: Patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale e conversione

Art. 25 Principi

¹ Dall'entrata in vigore della presente legge non è più possibile stipulare nuovi patti civili di solidarietà secondo il diritto cantonale.

² I patti civili di solidarietà cantonali esistenti rimangono validi secondo il diritto cantonale. È fatta salva la conversione di cui all'articolo 26.

Art. 26 Dichiarazione di conversione

¹ In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente presso l'ufficio dello stato civile di voler convertire il loro patto civile di solidarietà cantonale in un PACS secondo la presente legge. L'ufficio dello stato civile competente è quello del luogo in cui è stato stipulato il patto civile di solidarietà cantonale.

² Devono comparire personalmente, provare la loro identità e l'esistenza patto civile di solidarietà cantonale per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione.

¹³ RS 210

¹⁴ RS 210

¹⁵ RS 210

Art. 27 Effetti della conversione

¹ Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, il PACS secondo la presente legge è stipulato e il patto civile di solidarietà cantonale è considerato sciolto.

² L'ufficio dello stato civile iscrive la conversione nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

³ Comunica la conversione del patto civile di solidarietà cantonale all'autorità cantonale competente per la registrazione.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 29 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 30 Diritto cantonale

I Cantoni possono prevedere ulteriori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 29)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile¹⁶

Art. 374 cpv. 1 e cpv. 3

¹ Il coniuge, il partner registrato o il partner con cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) che vive con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

³ Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni la persona con diritto di rappresentanza deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

Art. 376

¹ Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna alla persona con diritto di rappresentanza un documento che ne attesta i poteri.

² Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza della persona con diritto di rappresentanza oppure istituisce una curatela.

Art. 378 cpv. 1 n. 3

¹ Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

3. il coniuge, partner registrato o la persona con cui è stato stipulato un PACS che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

2. Codice delle obbligazioni¹⁷

Art. 134 cpv. 1 n. 3^{ter}

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

¹⁶ RS 210

¹⁷ RS 220

3^{ter}. per i crediti fra i partner durante il patto civile di solidarietà (PACS);

Variante 1: Protezione nel rapporto con il locatore

Art. 266m cpv. 3

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati e ai partner che hanno stipulato un PACS.

Art. 266n

b. Disdetta da parte del locatore

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato o al partner con cui ha stipulato un PACS.

Art. 273a cpv. 3

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati e ai partner che hanno stipulato un PACS.

Variante 2: Nessuna protezione nel rapporto con il locatore

3. Codice di procedura civile¹⁸

Art. 24a Istanze e azioni nell'ambito del patto civile di solidarietà (PACS)

Per le istanze e azioni nell'ambito del PACS, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.

Art. 107 cpv. 1 lett. d^{bis}

¹ Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:

d^{bis}. si tratta di una causa in materia di PACS;

Art. 198 lett. d^{bis}

La procedura di conciliazione non ha luogo:

d^{bis}. nelle cause di scioglimento e di nullità del PACS;

Titolo prima dell'art. 307b

Titolo ottavo^{bis}: Procedura in materia di PACS

Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria

Art. 307b Campo d'applicazione

In materia di PACS la procedura sommaria è applicabile a:

- a. fissazione di dilazioni di pagamento per la compensazione di debiti tra i partner nonché per la prestazione di garanzie (art. 10 legge PACS del...¹⁹ [LPACS]);
- b. autorizzazione a un partner a disporre dell'abitazione familiare (art. 11 LPACS);
- c. estensione del potere di un partner di rappresentare il patto (art. 13 LPACS);
- d. misure giudiziarie (art. 14–17 LPACS).

Art. 307c Procedura

Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.

Titolo prima dell'art. 307d

Capitolo 2: Effetti dello scioglimento e azione di nullità

Sezione 1: Effetti dello scioglimento

Art. 307d Proposizione dell'azione

¹ In caso di controversia riguardo gli effetti dello scioglimento secondo gli articoli 23 e 24 LPACS²⁰ i partner possono, entro sei mesi dallo scioglimento, proporre azione per disciplinare gli effetti dello stesso.

² L'azione non necessita di motivazione scritta.

³ Essa contiene:

- a. i nomi e gli indirizzi dei partner, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b. le conclusioni relative all'abitazione familiare e agli interessi dei figli;
- c. i documenti giustificativi;
- d. la data e le firme.

¹⁹ RS ...

²⁰ RS ...

Art. 307e Durata delle misure per l'organizzazione della vita separata

¹ Se un giudice ha già pronunciato misure concernenti l'organizzazione della vita separata, quelle relative all'abitazione familiare e agli interessi dei figli sono mantenute. Per la revoca o la modifica delle misure è competente il giudice che si è occupato degli effetti dello scioglimento.

² Le misure decadono se i partner non propongono azione entro i termini di cui all'articolo 307*d* capoverso 1.

Art. 307f Congiunzione e rimessione in caso di causa pendente concernente l'organizzazione della vita separata

¹ Il giudice congiunge l'azione concernente gli effetti dello scioglimento con quella concernente l'organizzazione della vita separata se sono pendenti presso lo stesso giudice.

² Se sono pendenti presso giudici diversi, la causa concernente l'organizzazione della vita separata è rimessa al giudice che si occupa degli effetti dello scioglimento.

³ Il giudice assegna un termine alle parti per adeguare le loro conclusioni.

⁴ Le azioni sono giudicate in procedura semplificata.

Art. 307g Procedura

¹ Il giudice convoca le parti a un'udienza e cerca di conseguire un'intesa.

² Se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. Si applica la procedura semplificata.

³ Il giudice accerta d'ufficio i fatti.

⁴ Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedito da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.

Art. 307h Provvedimenti cautelari

¹ Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia gli articoli 272 e 273.

² Si applica la procedura sommaria.

Art. 307i Modifica degli effetti dello scioglimento stabiliti con decisione passata in giudicato

¹ Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette per analogia dall'articolo 134 CC²¹.

² Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).

²¹ RS 210

³ Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull'azione concernente gli effetti dello scioglimento.

Sezione 2: Azione di nullità

Art. 307j

¹ Per l'azione di nullità del PACS sono applicabili per analogia gli articoli 307*d* capoversi 2 e 3 nonché 307*g* capoversi 3 e 4.

² Si applica la procedura semplificata.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889²² sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 95a

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato o il partner con cui ha stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato oppure il partner con cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà

Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2, primo periodo

¹ Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore o la persona con cui il debitore ha stipulato un PACS;

² Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, il PACS, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. ...

5. Legge federale del 18 dicembre 1987²³ sul diritto internazionale privato

Art. 32 cpv. 4

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia a decisioni o documenti stranieri sul patto civile di solidarietà ai sensi del capitolo 3*b*.

²² RS 281.1

²³ RS 291

*Titolo prima dell'art. 65d***Capitolo 3b: Patto civile di solidarietà***Art. 65d*

I. In generale

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai i patti civili di solidarietà che non hanno carattere matrimoniale, come quelli previsti dalla legge PACS del ...²⁴.

² In Svizzera è riconosciuto un patto civile di solidarietà formalmente valido all'estero o il suo avvenuto valido scioglimento.

Art. 65e

II. Competenza

¹ Per le azioni di nullità di un patto civile di solidarietà sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri ai sensi dell'articolo 45a capoverso 1. La competenza è data anche per gli effetti della dichiarazione di nullità. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla protezione dei minori (art. 85).

² Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri durante il patto civile di solidarietà sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei partner. Se i partner non hanno domicilio né dimora abituale in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità del luogo in cui il patto civile di solidarietà è stato stipulato. In caso di patti civili di solidarietà stipulati all'estero si applica per analogia l'articolo 47.

³ Un tribunale competente secondo il capoverso 2 può sciogliere un patto civile di solidarietà stipulato all'estero su richiesta di un partner, sempreché sia impossibile proporre il suo scioglimento secondo le norme del diritto applicabile a tale patto o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

⁴ È competente a ricevere la dichiarazione di scioglimento concernente un patto civile di solidarietà costituito secondo il diritto svizzero l'ufficio dello stato civile svizzero del luogo di domicilio di uno dei partner o, in mancanza di domicilio in Svizzera, del luogo in cui è stato stipulato il patto.

Art. 65f

III. Diritto applicabile

¹ I patti civili di solidarietà sono regolati dal diritto dello Stato in cui sono stati i stipulati.

² Le questioni relative alla rappresentanza del patto o di un partner incapace di discernimento nonché a un'abitazione familiare sottostanno al diritto dello Stato in cui i partner dimorano abitualmente. Se non dimorano abitualmente nello stesso Stato, si applica il diritto dello Stato di dimora più strettamente connesso con la fattispecie. Si applica per analogia il diritto matrimoniale se il diritto dello Stato determinante per la dimora non dispone di regole concernenti il patto civile di solidarietà.

²⁴ RS ...

³ Il diritto svizzero è applicabile per la dichiarazione di nullità di un patto civile di solidarietà.

Art. 65g

¹ Le decisioni straniere concernenti patti civili di solidarietà sono riconosciute se sono state pronunciate nello Stato in cui il patto è stato stipulato.

² Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:

- a. per il riconoscimento di decisioni straniere che su richiesta di un partner o di entrambi i partner constatano la nullità o sciogliono il patto civile di solidarietà: articolo 65 capoverso 1 lettere a e b; e
- b. per il riconoscimento di decisioni straniere concernenti i diritti e i doveri del partner durante il patto civile di solidarietà o dopo il suo scioglimento: articolo 50 lettera a.

6. Legge federale del 20 dicembre 1946²⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 29^{sexies} cpv. 1 lett. e

¹ Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:

- e. genitori che hanno stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) esercitano in comune l'autorità parentale.

Art. 29^{septies} cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Sono parificati a parenti:

- a. i coniugi;
- b. la persona con cui l'assicurato ha stipulato un PACS;
- c. i suoceri e i figliastri;
- d. il partner che convive con l'assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

7. Legge federale del 25 giugno 1982²⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 20a cpv. 1 lett. a

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che:
 1. ha vissuto in un regime di patto civile di solidarietà (PACS) fino al decesso dell'assicurato,
 2. ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso, o
 3. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

²⁶ RS 831.40